

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME'	Giuseppe	- Presidente -
Dott. DI PALMA	Salvatore	- rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA	Maria Rosaria	- Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI	Andrea	- Consigliere -
Dott. DE CHIARA	Carlo	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 31793/2006 proposto da:

EUROTRAVI S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Vescovio 21, presso l'avvocato MANFEROCE Tommaso, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASTORELLI Renato, giusta procura a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

FILIPPO FOCHI ENERGIA S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F. (OMISSIS)), in persona dei Commissari Liquidatori *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Dei Mellini 10, presso l'avvocato CASTELLANI Filippo, rappresentata e difesa dall'avvocato SANTINI Anna Lisa, giusta procura a margine del controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 84/2006 della Corte d'Appello di Bologna, depositata il 19/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2013 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato Anna Lisa SANTINI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. - Con citazione del 18 gennaio 2000, l'Amministrazione straordinaria della s.r.l. Filippo Fochi Energia - posta in amministrazione straordinaria con D.M. 23 giugno 1995 - convenne dinanzi al Tribunale di Bologna la s.r.l. Eurotravi, chiedendo che venissero dichiarati inefficaci, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, tre pagamenti effettuati dalla Fochi Energia alla Società convenuta per complessive L. 343.890.916: 1) L. 100.000.000 in data 1° luglio 1994; 2) L. 100.000.000 in data 15 luglio 1994; 3) L. 143.890.916 in data 4 agosto 1994, in esecuzione dell'accordo *inter partes* del 17-18 marzo 1994, avente ad oggetto la dilazione del credito fatto valere dalla Società Eurotravi con il ricorso per sequestro conservativo notificato il 9 marzo 1994.

In contraddittorio con la Società convenuta, il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 2611/03 del 6 maggio 2003, respinte le eccezioni preliminari e tra l'altro, dichiarò inefficaci detti pagamenti e condannò la s.r.l. Eurotravi a restituire alla Amministrazione straordinaria della s.r.l. Filippo Fochi Energia l'importo di Euro 194.869,00, comprensivo degli interessi fino ad allora maturati.

2. - Avverso tale sentenza la s.r.l. Eurotravi propose appello dinanzi alla Corte di Bologna, insistendo per l'integrale accoglimento delle eccezioni preliminari e per la reiezione della domanda di revoca dei pagamenti.

In contraddittorio con l'Amministrazione straordinaria della s.r.l. Filippo Fochi Energia - che ha insistito per il rigetto dell'appello -, la Corte adita, con la sentenza n. 84/06 del 19 gennaio 2006, ha rigettato l'appello.

La Corte bolognese - dopo aver affermato l'applicabilità alla fattispecie della disciplina dell'amministrazione straordinaria di cui al D.L. n. 26 del 1979, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 95 del 1979 - per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato, quanto alla sussistenza del requisito soggettivo della *scientia decoctionis*:

a) "I pagamenti in questione (...) attenevano (...) al credito complessivo di L. 1.243.890.916 (già scaduto quanto a L. 621.139.352) da Eurotravi esposto nel ricorso per sequestro conservativo dalla stessa presentato, nei confronti della Filippo Fochi Energia, al Tribunale di Bologna in data 4.3.1994 ed al quale fece seguito l'accordo *inter partes* in data 18.3.1994 prevedente il pagamento dilazionato del credito complessivo a mezzo rate scadenti dal 21 marzo al 30 giugno 1994 con rinuncia del creditore alla misura cautelare richiesta. Tali circostanze (...) assumono una rilevanza preponderante per il riconoscimento dell'effettiva esistenza, in capo alla società creditrice e alla data dei pagamenti revocandi, del requisito soggettivo della *scientia decoctionis*. Il ricorso, da parte del creditore, allo strumento del sequestro conservativo, che è la tipica misura cautelare concessa dall'ordinamento a colui che abbia "fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito", già denota, infatti, la consapevolezza di non poter ottenere dal debitore l'adempimento spontaneo dell'obbligazione nonché il convincimento che la situazione economico-finanziaria dello stesso possa precipitare definitivamente con irreversibile compromissione della possibilità di soddisfacimento del credito. Tale consapevolezza, già desumibile dall'esperimento del predetto rimedio cautelare, è poi nella specie ulteriormente evidenziata dal contenuto del ricorso *ex art. 671 c.p.c.* riportato, nelle sue parti più significative, nella stessa sentenza appellata ed, in particolare, dagli elementi obiettivi, tipicamente e notoriamente sintomatici dello stato di decozione dell'impresa, ivi esposti dallo stesso creditore (...). Si consideri, poi, che la rilevante entità del credito (già scaduto (...) per L. 621.139.352), le notevoli difficoltà incontrate nell'esazione dello stesso e l'importanza (sottolineata in causa dalla stessa appellante) che il regolare recupero della somma rivestiva per la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario di Eurotravi dovevano aver reso quest'ultima particolarmente attenta ad ogni elemento idoneo a rivelare, direttamente o indirettamente, la condizione di solvibilità della controparte";

b) "In tale situazione non possono, quindi, essere sfuggite all'attenzione della società appellante le notizie allarmanti, riportate nella sentenza appellata, nello stesso periodo e con ampio risalto (vedansi i documenti nn. 8, 9 e 10 prodotti dalla Procedura e dei quali Eurotravi ha tardivamente contestato la riferibilità ai quotidiani ed alle date *ex adverso* indicate), già comparse anche su quotidiani a carattere nazionale in ordine all'andamento finanziario del Gruppo Fochi di cui faceva parte Filippo Fochi Energia (come il creditore non poteva ignorare se non altro per la presenza del nome Fochi nella ragione sociale e per l'espressa indicazione del Gruppo Fochi contenuta tra i dati inseriti nel frontespizio degli stampati usati per la corrispondenza relativa al rapporto in questione (...)).

Con riferimento all'ipotesi di azione revocatoria proposta dalla procedura di società collegate ad altre facenti parte del medesimo gruppo è stato (...) esattamente affermato che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'*accipiens* può desumersi presuntivamente dalla dimostrazione della conoscenza, da parte del creditore, della crisi del gruppo al quale appartiene l'impresa (vengono richiamate le sentenze della Corte di cassazione nn. 4473 del 1997, 6285 e 5900 del 1995), essendo ragionevole ritenere, in considerazione degli stretti rapporti commerciali e finanziari che normalmente si instaurano tra soggetti giuridici collegati, che le rispettive condizioni economiche risultino reciprocamente influenzate. Ciò premesso ed ove si consideri, poi, che dalla documentazione prodotta in primo grado dalla procedura concorsuale risulta che già dai primi mesi del 1994 a carico di Filippo Fochi Energia e delle altre società del gruppo erano stati emessi numerosi decreti ingiuntivi da parte di vari tribunali dell'Italia settentrionale, non può fondatamente contestarsi che lo stato di dissesto della debitrice, anche per l'importanza che il gruppo Fochi

rivestiva nel panorama economico italiano, fosse divenuto di pubblico dominio e, pertanto, non potesse essere ragionevolmente ignorato dalla società appellante che, tra l'altro, essendo titolare di un credito di notevole importo, era particolarmente interessata a seguire le vicende del gruppo stesso";

c) "In presenza di tali elementi e tenuto conto, altresì, che la situazione psicologica del creditore, rilevante per le ipotesi di cui alla L. Fall., art. 67, è quella esistente al momento dell'atto revocando, non può giovare all'assunto della società appellante il decreto (...) di non prosecuzione dell'istruttoria prefallimentare a carico di Filippo Fochi Energia e della holding Filippo Fochi s.p.a. emesso dal Tribunale di Bologna parecchi mesi dopo i pagamenti di cui si controverte e precisamente il 7.12.1994 e, tra l'altro, a seguito della desistenza, da parte dei creditori istanti, dalle domande di fallimento precedentemente proposte".

3. - Avverso tale sentenza la s.r.l. Eurotravi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria.

Resiste, con controricorso la s.r.l. Filippo Fochi Energia in amministrazione straordinaria.

4. - All'esito dell'odierna udienza di discussione, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, del R.D. 16 marzo 1942, n. 261, art. 61, comma 2, e degli artt. 2121 e 2129 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5"), la ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., *supra*, Svolgimento del processo, n. 2, lett. c), anche sotto il profilo dei vizi della motivazione, sostenendo che la Corte d'appello - nel negare ogni rilievo alla circostanza che il Tribunale di Bologna, con decreto del settembre 1994, aveva deciso di chiudere l'istruttoria prefallimentare - ha omesso di considerare che tale decisiva circostanza incide sulla affermata sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti della *scientia decoctionis* in capo all'*accipiens*.

Con il secondo motivo (con cui deduce: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5"), la ricorrente critica ancora la sentenza impugnata (cfr., *supra*, Svolgimento del processo, n. 2, lettera a), sostenendo che i Giudici *a quibus* - nel sottolineare la centralità del ricorso per sequestro conservativo e del contenuto dello stesso ai fini della prova indiziaria della *scientia decoctionis* in capo all'*accipiens* - hanno omesso di considerare e di motivare sui termini dell'accordo *inter partes* del 17-18 marzo 1994, avente ad oggetto la dilazione del credito fatto valere dalla Società Eurotravi con il ricorso per sequestro conservativo notificato il 9 marzo 1994, e sul comportamento delle parti contestuale e successivo a tale accordo, che è stato puntualmente adempiuto dalla Filippo Fochi Energia, ciò che dimostrerebbe che la Società ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, era pienamente convinta della solvibilità della odierna intimata, senza contare poi che a carico di quest'ultima non era stato elevato alcun protesto.

Con il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, del R.D. 16 marzo 1942, n. 261, art. 61, comma 2, e degli artt. 2121 e 2129 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5"), la ricorrente critica per altro verso la sentenza impugnata (cfr., *supra*, Svolgimento del processo, n. 2, lettera b), sostenendo che i Giudici *a quibus* avrebbero violato il divieto della cosiddetta *praesumptio de praesumpto* con riguardo sia alla affermata emissione di numerosi decreti ingiuntivi nei confronti dell'odierna intimata - affermazione desunta da elementi privi di ogni efficacia probatoria - sia alla affermata esistenza di notizie di stampa nazionale e locale circa la grave crisi in cui versava il Gruppo Fochi, affermazione desunta da articoli di stampa non riconducibili cronologicamente al periodo dei pagamenti, pubblicati su stampa specializzata ("(OMISSIS)" e "(OMISSIS)") non indirizzata al grande pubblico, riferiti al Gruppo Fochi e non specificamente a Filippo Fochi Energia, ed attestanti uno stato di "crisi" e non di "insolvenza".

2. - Il ricorso non merita accoglimento.

All'esame delle censure - che possono essere considerate unitariamente, tenuto conto che esse riguardano tutte il tema la prova della cosiddetta *scientia decoctionis* nell'azione revocatoria promossa ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, in combinato disposto con il D.L. n. 26 del 1979, art. 1, terzo comma, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 95 del 1979, e dalla L. Fall., art. 201, comma 1, trattandosi di amministrazione straordinaria disposta con D.M. 23 giugno 1995 - debbono essere premessi alcuni consolidati principi enunciati da questa Corte su detto tema: a) in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva, e non meramente potenziale, potendosi tuttavia la relativa dimostrazione basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr., *ex plurimis*, la sentenza n. 18196 del 2012); b) in tema di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perchè diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perchè correlata ad un parametro, del tutto teorico, di "creditore avveduto"), bensì quando la probabilità della *scientia decoctionis* trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito (cfr. l'ordinanza n. 6686 del 2012); c) in caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria di una società appartenente ad un gruppo - come nella specie - qualora il commissario straordinario agisca, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, per la revoca dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dalla società in favore di un soggetto estraneo al gruppo stesso, la prova della *scientia decoctionis* può essere desunta, in via presuntiva, anche dallo stato d'insolvenza in cui versava l'intero gruppo od una sua consistente parte, potendo tale elemento di natura indiziaria, in concorso con altri, formare nel terzo il convincimento dello stato di decozione della società autrice dell'atto oggetto della predetta azione, non potendo tale conclusione essere esclusa dal principio per cui la distinta personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale di cui restano dotate le società, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di collegamento o controllo, comporta che l'accertamento dello stato di insolvenza necessario per sottoporre ciascuna di essa ad amministrazione straordinaria debba essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica di ogni singola società (cfr. la sentenza n. 11059 del 2011); d) in tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, la *scientia decoctionis* in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'*accipiens* e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (cfr. la sentenza n. 8827 del 2011; tale principio è stato affermato con riguardo a pagamenti disposti, da parte del fallito nei confronti del creditore, in attuazione di un piano concordato tra le parti, risultando in precedenza protesti di assegni bancari emessi dal primo nei confronti del secondo e da questi evidenziati nel proprio ricorso per la dichiarazione di fallimento).

Alla luce di tali principi, non v'è alcun dubbio - contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente - che ad essi si sono correttamente conformati i Giudici *a quibus*, con un'articolata e congrua motivazione (cfr., *supra*, Svolgimento del processo, n. 2, lettere a e b), che ha desunto la sussistenza

della *scientia decoctionis* nella s.r.l. Eurotravi da una serie di elementi indiziari, tutti conducenti univocamente alla conoscenza effettiva dello stato di insolvenza della s.r.l. Filippo Fochi Energia da parte della stessa s.r.l. Eurotravi.

In particolare, il primo motivo di censura è inammissibile, sia perchè - contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente - la Corte di Bologna ha specificamente preso in esame la circostanza che il Tribunale di Bologna, con decreto del settembre 1994, aveva deciso di chiudere l'istruttoria prefallimentare, sia, e soprattutto, perchè i Giudici *a quibus* - con affermazione non specificamente censurata - hanno affermato che tale decreto è stato emesso "(...) tra l'altro, a seguito della desistenza, da parte dei creditori istanti, dalle domande di fallimento precedentemente proposte".

Quanto al secondo motivo, lo stesso è infondato, perchè la Corte di Bologna ha preso in esame la circostanza dell'intervenuto accordo *inter partes* del 17-18 marzo 1994, avente ad oggetto la dilazione del credito fatto valere dalla Società Eurotravi con il ricorso per sequestro conservativo notificato il 9 marzo 1994 e, tuttavia, con valutazione sorretta da motivazione corretta e congrua, insindacabile in questa sede, ha ritenuto prevalente la richiesta e, soprattutto, il contenuto del ricorso per sequestro conservativo proposto dalla s.r.l. Eurotravi "(...) Tale consapevolezza, già desumibile dall'esperimento del predetto rimedio cautelare, è poi nella specie ulteriormente evidenziata dal contenuto del ricorso *ex art. 671 c.p.c.*, riportato, nelle sue parti più significative, nella stessa sentenza appellata ed, in particolare, dagli elementi obiettivi, tipicamente e notoriamente sintomatici dello stato di decozione dell'impresa, ivi esposti dallo stesso creditore").

Infine, per respingere il terzo motivo, è sufficiente, da un lato, richiamare il principio di diritto dianzi riportato *sub c)* e, dall'altro, ribadire che la valutazione degli elementi indiziari sui quali si fonda il giudizio della Corte di Bologna (notizie della stampa specializzata sulla crisi del Gruppo Fochi, decreti ingiuntivi pronunciati nei confronti delle società del Gruppo, ivi compresa la s.r.l. Filippo Fochi Energia) è supportata da motivazione corretta e congrua che, come tale, è insindacabile in questa sede.

3. - Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 gennaio 2013.